



**Dott.ssa Seride Meloni**

## Il Documento di Valutazione dei Rischi

Uno degli obblighi del Datore di Lavoro, finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è quello di valutare tutti i rischi correlati con l'attività lavorativa e conseguentemente di elaborare il cosiddetto **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, che scaturisce da una attenta analisi dei luoghi di lavoro e delle attività svolte da parte dei Lavoratori.

Con il DVR il Datore di Lavoro dichiara sotto la sua responsabilità e documenta l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e di avere preso tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi presenti.

Il DVR, in caso di costituzione di una nuova impresa, deve essere redatto *entro 90 giorni* dalla data di inizio della propria attività (art. 28, comma 3-bis, D.Lgs n. 81/2008) e rappresenta un valido strumento operativo a tutela dei Lavoratori.

L'obbligo della redazione del DVR e di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori sorge ogni qualvolta venga adibito ad attività lavorativa un lavoratore dipendente; per il D.Lvo n. 81/08 sono considerati "*lavoratori*" anche i soci lavoratori di società, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, i volontari ed anche gli studenti e i tirocinanti.

Nel caso di *imprese con soci*, "*il socio lavoratore di cooperativa o società*", anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso" è equiparato a *lavoratore*, sussistono quindi gli obblighi di autocertificazione della valutazione dei rischi o redazione del DVR.

Il DVR deve essere mantenuto sempre aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività lavorative e deve essere rinnovato in caso di successione societaria.

Questo documento deve essere conservato presso il luogo di lavoro e reso disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti deputate al controllo.

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al Lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549(1) e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 e successive modificazioni.

(1)Art. 2549 C.C. – Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

## La valutazione dei rischi per le microimprese

Le **microimprese fino a 10 dipendenti**, fino al **30 giugno 2013** possono fare ricorso all'**Autocertificazione della Valutazione dei Rischi** (salvo il caso di attività rischiose); successivamente a tale data deve essere redatto obbligatoriamente il DVR, per le cui modalità di stesura si fa riferimento alle cosiddette "*Procedure standardizzate*", come da D.L. 12 maggio 2012 n. 57.

L'Autocertificazione deve essere conservata presso il sito dell'attività e deve avere una *data certa*.



***Dott.ssa Seride Meloni***

## **Il D.U.V.R.I.**

Il **D.U.V.R.I.** è il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**; deve essere redatto da parte del Datore di Lavoro committente nel caso in cui affidi l'attività lavorativa a ditte esterne ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tale documento deve essere redatto anche nel caso di presenza di lavoratori autonomi all'interno della propria attività.